

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

	razione	
2011001		

22_____

Del

28/04/2016

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2	c	F 7	ГТ	'n	
 L 7	L٦			v	

"I.U.C. - Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 "

L'anno Duemitasedici		addi	Ventotto del mese di_	Aprile
alle ore <u>20.30</u> e se Consiglio con avvisi, prot. n. n. 6, giusto referto del messo comunale	12340	đel	_22/04/2016 , notificati	adunanze del Comune. Convocato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/5
CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Dimostrazione della disponi Competenze	ibilità dei fondi BilancioCap.
) TROVATO SANTO	х		Art.	Spese per
)) FIORENZA SANDRA	X		Somma stanziata €	
) LEONARDI SALVATORE	x		Aggiunta per storni € €	
) BONO ADA MARIA GRAZIA	x		Dedotta per storni €. €.	<u> </u>
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X		_	
G) CALANNA GIUSEPPINA	х		Impegni assunti €.	
r) IRAC) SARERI LAURA	х		Fondo disponibile €	
) CALVAGNO ANTONINO	х		Visto ed iscritto al	n. d Art. nel partitario
) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	х		uscita di competenza di €_	·
(0) FIORE SIMONA AGATA	x		Addi	
1) GULLOTTO PIETRO	х		dell'art. 13 L.R. 44/91 e art,	**
(2) MAIMONE ROSARIA	х		ta copertura finanziaria della	ATTESTA a complessiva spesa di
(3) PETRALIA GIOVANNI	х		€.	
(4) GUGLIOTTA MICHELE	х		. II R	esponsabile
5) RANNONE GIUSEPPINA	х			
6) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	х			i intervenuti, assume la Presiden-
(7) BERTOLO NICOLA ALFIO	Х		Partecipa il Segretario ,	raci Sareri dott.ssa Laura Scarcella dott. Vincenzo
(8) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	х		Bruno - Petralia - Fiore	ente nominati scrutatori i sig. ri
9) SCUDERI GIANPIERO		\mathbf{X}^{t}	Sezione	ordinaria.
(0) SAPIENZA CARMELO	X		La sec	duta è pubblica
•	Pres e nti 19	Assenti 1		

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto:<< I.U.C. Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 >>;
- Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente del Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino la quale relazione in modo ampio e dettagliato;
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri Leonardi, Trovato il quale nella qualità di componente della Prima Commissione Consiliare Permanente fa presente che insieme alla Dirigente Settore Fiscalità Rag. Rosanna Tumino hanno lavorato su questa proposta, il Consigliere Petralia e nuovamente del Dirigente del Settore Fiscalità Rag. Rosanna Tumino;
- Visto il verbale n. 18 del 26/04/2016 della Prima Commissione Consiliare Permanente;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari
 Generali Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18
 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Avuto presente che il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all'unanimità dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << I.U.C. - Componente TASI
 (Tributo Servizi Indivisibili) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 >>;

DELIBERA ALTRESI'

Successivamente con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, che viene approvata all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE Fine Locale

Codec l'iscele 00453970873	Fas (655-7410717 UFFICIO			
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	DEL CONSIGLIO COMUNALE			
OGGETTO: I.U.C - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016	CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:			
	E L'UFFICIO SEGRÈTERIA			
in 14 ob 16	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:			
L'UFFICIO PROPONENTE L DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCKE Rag. Rosurdia Tumino	TAVOREVOLE IL RESPONSABILE Data // OL/26/6 EDIRIGENTE SETTORE FISCALITA LOCALE Ring. Reserbita Torrido			
. <i>V</i>	IL RESPONSABILE DI RACIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere; FAVORE VOCE IL RESPONSABILE Data 14004 2016			
T Da inserire nell'ordine del giomo IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE. Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000			
UFFICIO SEGRETERIA Esaminata ed approvata dal Consiglio mella adunanza del 28 04 2016 con deliberazione nº 22. ILSEGRETARIO GENERALE	IMPUTAZIONE DELLA SPESA SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA E. SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. ART. COMP/RESIDUI DENOMINAZIONE			
	Somma stanziala Variazione in aumento			

Variazione in diminuzione Stanziamento aggiornato Somme giá stanziate SOMMA DISPONIBILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTÉ DEL SETTORE FISCALITA' L'OCALE

Sentito in merito alla seguente proposta il Capo dell'Amministrazione Comunale, propone il seguente provvedimento

VISTO l'art. 1, comma 639, della <u>Legge 27 dicembre 2013; n. 147</u>, che ha istituito- con decorrenza 1 gennaio 2014 - l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali:

CONSIDERATO che la IUC è composta da: - IMU:(Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principale; TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI, (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'an. 9 del D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU

VISTI gli artt. 1 e 2 del <u>D.L. 6 marzo 2014. n. 16</u>, conv. con modif. in L. n. 68 del 2 maggio 2014, con i quali sono state apportate modifiche alla L. N. 147 del 23:12:2013, norma istitutiva della TASI:

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, conv. con modif. in L. n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014, n. 47, conv. in L. 23.5.2014 n. 80; che ha introdotto modifiche alla discíplina della IUC;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina della IUC dalla L. n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

VISTI, in particolare i seguenti commi dell'art. I della L. n. 147/2013 e s.m.i. :

- i commi dal 639 a 704 i quali nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- il Comma 675 il quale stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 676 il quale fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento:
- il comma 677 dell'art. I della <u>Legge 147/2013</u>, il quale stabilisce che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ed impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della <u>Logge 147/2013</u>, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- il comma 682 della <u>Legge 147/2013</u> secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.446/97 l'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente all'IMU, alla TASI e alla TARI;
- il comma 688, come sostituito dall'1 del D.L. n. 16 del 6.3.2014 conv. con modif. in L. n.68 del 2.5.2014, nel quale sono previste le modalità e i termini di versamento della TASI;

DATO ATTO che sulla base della normativa sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2016 sono le seguenti: - scadenza 1º rata 16 giugno; - 2º rata a saldo 16 dicembre con possibilità di procedere al pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che la TASI può essere applicata esclusivamente alle fattispecie soggette ad IMU in misura inferiore al massimo previsto dalla vigente normativa, nonché alle fattispecie escluse dall'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 1, commi 707 e 708 della L. n. 147/2013 e s.m.i.

RITENUTO CHE in attuazione del succitato comma 682 il Comune ha predisposto un unico regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi sopra citati; CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n 30 del 24.7.2014, esecutiva e succ. mod. con Delibera di C.C. n. 18 del 14.9.2015 e delib. N. 20 del 26/04/2016 di modifica allo stesso, nella parte riguardante la disciplina della TASI;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte alla disciplina della IUC dalla L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

TENUTO CONTO Che:

- il comma 26 dell'art. I della <u>Legge 208/2015</u> dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.......(omissis)...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti(TARI)....";

- il comma 28 dell'art. I della <u>Legge 208/2015</u> dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo I della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, nella stessa misura applicata per l'armo 2015;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del <u>D.L. 201/2011</u>, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del <u>D.L. 201/2011</u>, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
 principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
 residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del <u>D.L. 201/2011</u>, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70 % stabilità dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n 30 del 24.7.2014 e succ. mod. con Delibera di C.C. n. 18 del 14.9.2015 e delib. N. 20 del 28 Ok 2016 negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della <u>Legge 147/2013</u> prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'I per mille;
- il citato comma 678 della <u>Legge 147/2013</u>, all'ultimo periodo, come modificato dalla <u>Legge 208/2015</u>, dispone che
 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
 non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
 aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della <u>Legge 147/2013</u> per gli immobili locati a canone concordato di cui alla <u>Legge 431/1998</u>, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, inerito dal co. 10, lett. b)l. N. 208/2015, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle calegorie catastali A/1, A/8 e
 A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
 come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile
 in Italia e risieda anagraficamente nonche dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
 abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente
 lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del <u>D.L. 201/2011</u> la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artístico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

DATO ATTO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016 l'esclusione della TASI delle abitazioni principali in particolare il comma 14, punti a) e b) prevede:

"14. All'art, 1 della L. 27 dicembre 2013 n.147;

a) al comma 639, le parole :"a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile"sono costituite dalle seguenti :"a carico sia del possessore che dell'utilizzatone dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9";

b)il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1,A/8 e A/9";

VISTO CHE con il comma 14 sopra indicato, è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1,A/8,e A/9;

RICHIAMATA LA Delibera di C.C. n. 20 del 14.9.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni previste per la TASI per l'anno 2015, nelle sotto elencate misure:

a) Aliquota 2,5 per mille TASI ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 13. comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e del Regolamento Comunale IMU escluse dal pagamento dell'IMU;

- b) Aliquota 2,2 per mille TASI ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e del Regolamento Comunale IMU escluse dal pagamento dell'IMU classificate nelle categorie catastali A3, A4, A5, con rendita catastale fino a € 300,00;
- c) Aliquota 0,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) adibite ad abitazione principale non escluse dal pagamento dell'IMU;
- d) Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati rurali ad uso strumentule, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- e) Aliquota Oper mille (azzeramento aliquota) per gli altri fabbricati, aree edificabili, soggetti a pagamento IMU.

RIDUZIONI TRIBUTO TASI ANNO 2015 :

- I- <u>Riduzione del 30% del Tributo</u> per le abitazioni con unico occup**ante** con reddito annuo lordo inferiore al minimo vitale, corrispondente alla pensione minima INPS dei luvoratori dipendenti, periodicamente rivaluta secondo gli indici ISTAT in possesso di unico ed esclusivo immobile (per l'anno 2015 pari ad € 6.511,44);
- 2 <u>Riduzione del 30% del Tributo</u> per le abitazione occupute da nuclei famigliari, il cui redditó complessivo lordo annuo non sia superiore ad 6 18.000,00 composti da oltre 5 (cinque) componenti in possesso di unico ed esclusivo immobile;
- 3 <u>Riduzione del 20% del Tributo</u> per le abitazione öccupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00, con almeno 3 (tre) figli conviventi in possesso di unico ed esclusivo immobile;
- 4 <u>Riduzione del 20% del Tributo</u> per le ábitazione occupate da nuclei famigliari, al cui interno è presente un componente in possesso della legge 104/92, art. 3 comma 3 (handicap grave) in possesso di unico ed esclusivo immobile.

Le sopra indicate riduzioni non sono cumulabili e sono concesse su istanza del contribuente da presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza delle riduzioni stesse, entro la data di scadenza della prima rata TASI e per il limite di reddito si fa riferimento al reddito dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 26, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi i delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatto eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate nell'anno 2015, con esclusione dell'aliquota fissata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, esentate ope legis, purchè uon appartenenti alle categoria A1,A8, A9, e mantenere le aliquote di base, fissate dalla legge per le altre fattispecie previste dalla normativa vigente sotto indicate:

ALIQUOTE TASI ANNO 2016

- Aliquota 0,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) adibite ad abitazione principale non escluse dal pagamento dell'1MU;
- Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- Aliquota 0 per mille (azzeramento aliquota) per gli altri fabbricati, aree edificabili, soggetti a pagamento IMU.
- Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esclusi dal pagamento dell'IMU;

RIDUZIONI TRIBUTO TASI ANNO 2016 (applicabili alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) :

- 1- <u>Riduzione del 30% del Tributo</u> per le abitazioni con unico occupante con reddito annuo lordo inferiore al minimo vitale, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivaluta secondo gli indici ISTAT in possesso di unico ed esclusivo immobile (per l'anno 2016 pari ad € 6.530,94.)
- 2 <u>Riduzione del 30% del Tributo</u> per le abitazione occupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00 composti da oltre 5 (cinque) componenti in possesso di unico ed esclusivo immobile;
- 3 <u>Riduzione del 20% del Tributo</u> per le abitazione occupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00, con almeno 3 (tre) figli conviventi in possesso di unico ed esclusivo immobile;
- 4 <u>Riduzione del 20% del Tributo</u> per le abitazione occupate da nuclei famigliari, al cui interno è presente un componente in possesso della legge 104/92, art. 3 comma 3 (handicap grave) in possesso di unico ed esclusivo immobile.

Le sopra indicate riduzioni non sono cumulabili e sono concesse su istanza del contribuente da presentare all'Uffició Tributi del Comune, a pena di decadenza delle riduzioni stesse, entro la data di scadenza della prima rata TASI e per il limite di reddito si fa riferimento al reddito dell'anno precedente;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra chato articolo 1 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve'approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

CONSIDERATO che, applicando alle tipologie di immobili non esentate dalla TASI le aliquote e le detrazioni appresso indicate e, tenuto conto degli introiti TASI dell'anno precedente, viene garantito un gettito quantificato in via presuntiva in € 10.000,00 destinato a coprire anche solo parzialmente il costo dei servizi indivisibili sostenuto dall'Ente;

CONSIDERATO che è necessario indicare, per l'anno 2016, i servizi e l'importo dei costi, che saranio coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

VISTA la Nota prot. 393/Rag. Del 06.04.2016 con la quale il Settore Finanze ha indicato il costo dei servizi indivisibili, desinti dal Bilancio consuntivo 2015:

DATO ATTO che l'Amministrazione ha individuato i sotto elencati i servizi indivisibili alla cui copertura La. TASI è diretta, anche in quota parte, per l'anno 2016

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Anagrafe stato civile	759.314,45
Polizia Municipale	918.316,61
Istruzione elementare	132.759,55
Istruzione media	37.750,00
Istruzione secondaria superiore	3.400,00
Biblioteche	1.219,20
Teatri attività culturali	24.465,00
Stadio Comunale e impianti sportivi	15.842,98
Manif. sportive ricreative	28.162,00
Servizi turistici	3.891,40
Manif. Turistiche spettacoli	313.182,06
Viabilità circolazione stradale	627.841,28
Illuminazione pubblica	359.237,03
Urbanistica gestione del territorio	522.067,10
Protezione civile	5.000,00
Parchi e servizi tutela verde	665.293,08
Assistenza servizi alla persona	526.006,58
TOTALE Costi servizi indivisibili	4.943.748,32
TOTALE PREVISONE ENTRATE TASI	10.000,00

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. I della Legge n. 147/2013, e s.m.i. che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tempto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e del'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che per la determinazione delle aliquote non ci si è avvalsi della facoltà introdotta dal comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della L. N. 147/2013 per come modificato dall'art. 1, comma i lett. a) del D.L.

n. 16/2014 conv. con modif. in L. n. 68/2014 e dalla L. n. 190/2014, e dalla L. n. 208/2015, di elevare, per gli anni 2014 e 2015 e 2016 l'aliquota TASI fino ad un massimo dello 0,80%;

RILEVATO CHE attraverso l'applicazione della TASI il gettito previsto di Euro 10.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 0,20 % del costi dei sopra indicati servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio consuntivo 2015:

VISTO l'art. 1, comma 169, della <u>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</u>, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

PRESO ATTO CHE con decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016, di cui all'art, 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2016;

CHE con successivo D.M. dell'1.3.2016 pubblicato in G.U. n.55 del 7.3.2016 il predetto termine è stato differito al 30.4.2016:

RITENUTO pertanto, di approvare le aliquote del tributo in oggetto;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28.2.2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del Federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, , del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

- Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

I - Di approvare per l'anno 2016, le aliquote del tributo sul servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 per come modificato dalla L.n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) nonché le riduzioni del tributo applicabili alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) come segue:

ALIQUOTE TASI ANNO 2016

- Aliquota 0,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) adibite ad abitazione principale non escluse dal pagamento dell'1MU;
- Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così coine definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993;
- Aliquota 0 per mille (azzeramento aliquota) per gli altri fabbricati, aree edificabili . soggetti a pagamento IMU.
- Aliquota 1 per mille TASI base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
 che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, esclusi dal pagamento dell'IMU;

RIDUZIONI TRIBUTO TASI ANNO 2016 (applicabili alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria (C2,C6,C7) :

- 1- Riduzione del 30% del Tributo per le abitazioni con unico occupante con reddito annuo lordo inferiore al minimo vitale, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivaluta secondo gli indici. ISTAT in possesso di unico ed esclusivo immobile (per l'anno 2016 pari ad € 6.530,94.);
- 2 Riduzione del 30% del Tributo per le abitazione occupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00 composti da oltre 5 (cinque) componenti in possesso di unico ed esclusivo immobile:
- 3 Riduzione del 20% del Tributo per le abitazione occupate da nuclei famigliari, il cui reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad € 18.000,00, con almeno 3 (tre) figli conviventi in possesso di unico ed esclusivo immobiliari.
- 4 <u>Riduzione del 20% del Tributo</u> per le abitazione occupate da nuclei famigliari, al cui interno è presente un componente in possesso della legge 104/92, art. 3 comma 3 (handicap grave) in possesso di unico ed esclusivo immobile

Il – Di dare atto che le sopra indicate riduzioni non sono cumulabili e sono concesse su istanza del contribuente da presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza delle riduzioni stesse, entro la data di scadenza della prima rata TASI e per il limite di reddito si fa riferimento al reddito dell'anno precedente;

III. Di dare atto che il gettito TASI stimato in € 10.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, pari allo 0,20% del costi dei seguenti servizi indivisibili:

Anagrafe stato civile	759,314.45
Polizia Municipale	918.316,61
Istruzione elementare	132:759,55
Istruzione media	37.750,00
Istruzione secondaria superiore	3,400,00
Biblioteche	1.219,20
Teatri attivită culturali	24.465;00
Stadio Comunale e impianti sportivi	15.842,98
Manif. sportive ricreative	28:162,00
Servizi turistici	3.891,40
Manif. Turistiche spettacoli	313.182,06
Viabilità circolazione stradale	627.841,28
Illuminazione pubblica	359,237,03
Urbanistica gestione del territorio	522.067,10
Protezione civile	5.000,00
Parchi e servizi tutela verde	665.293,08
Assistenza servizi alla persona	526.006,58
TOTALE Costi servizi indivisibili	4.943.748,32
TOTALE PREVISONE ENTRATE TASI	10.000,00

IV. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 4033 del 28.2.2014.

V. Stante l'urgenza di provvedere di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

L DIRIGENTE SETTORE FISCALITA LOCALE

Rag. Rosanna Tumino

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Nº 8 DEL 19/04/2016

Oggi diciannove Aprile dell'anno duemilasedici alle ore 19:00 presso lo Studio del Dott. Tiziano Gullotto, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg.ri:

- Dott Tiziano Gullotto Presidente del Collegio;
- Dott Salvatore Toscano Componente del Collegio;
- Dott.ssa Carmela Ficara Componente del Collegio

Per trattare il seguente

O.D.G.

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione modifica Regolamento Comunale IUC; Approvazione aliquote componenti IUC (IMU - TASI)". In riferimento al punto all'o.d.g., esaminata la proposta di delibera sopra indicata trasmessa a

questo Organo di Revisione con nota prot. 538/T del 14/04/2016.

Visti i pareri in ordine alla regolarita' tecnica, alla regolarita' contabile nonche' per la consulenza giuridico amministrativa, espressi dai relativi dirigenti;

Letto l'allegato regolamento composto da 63 articoli.

Esprime

Parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione in oggetto

La seduta viene chiusa alle ore 21,15.

Dott. Tiziano Gullotto - presidente

Dott. Salvatore Toscano – Componente del Collegio

Dott.ssa Carmela Ficara – Componente del Collegio

Redatto, letto, approvato e	SOTTOSCITTO.	IL PRESIDENTE	SEGRETAN	Bylmaye WY
Il sottoscritto Segretario Ge	enerale, visti gli atti di ufficio	ATTESTA		
che la presente deliberazione la presente deliberazione la presente deliberazione la contra la c	one A IL GIORNO <u>28/04</u>	/2016	A.	
	ediatamente esecutiva (art	. 12, comma 2 L.R. 44/9	191) 191) IL section of continued to	
San Giovanni La Punta, li	28/01	4/2016	V	
		IFICATO DI PUBBLICA		
Il Segretario del Comune all'albo Pretorio online da all'ufficio comunale alcun	di San Giovanni La Punta d I <u>04 05 2010</u> al a opposizione contro la ster	certifica che copia della per ssa deliberazione.	presente deliberazione è _Certifica inoltre, che nor	stata pubblicata ı risulta prodotta
San Giovanni La Punta, I	i <u></u>		IL SEGRETARIO COMUNALE	
				-

N.

÷.

